

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE, DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Normativa di riferimento del credito d'imposta attualmente vigente

- Art. 1, co. da 198 a 209 della Legge 160/2019 = normativa istitutiva;
- par. 1.3, punto 15, lett. m), q) e j) della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27.06.2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca = definizione di ricerca e sviluppo agevolabili;
- OECD Manuale di Frascati = criteri per la corretta applicazione delle definizioni inerenti le attività di ricerca e sviluppo; ultima edizione nel 2015 (precedente nel 2002);
- OECD Manuale di Oslo = criteri per la corretta applicazione delle definizioni inerenti le attività di innovazione; ultima edizione nel 2018 (precedente nel 2005);
- Decreto MISE di attuazione del 26.05.2020: corretta applicazione delle definizioni utili ad identificare le attività ammissibili; innovazione tecnologica per la transizione ecologica o l'innovazione digitale 4.0; determinazione e documentazione delle spese ammissibili

Misura dell'agevolazione

Credito d'imposta	2022	2023	2024	2025	dal 2026 al 2031
Ricerca & sviluppo	20% max 4 mln	10% max 5 mln	10% max 5 mln	10% max 5 mln	10% max 5 mln
Ricerca & sviluppo nel Mezzogiorno	25%-35%-45% max 4 mln	25%-35%-45% max 5 mln	-	-	-
Innovazione tecnologica	10% max 2 mln	10% max 2 mln	5% max 2 mln	5% max 2 mln	-
Design e ideazione estetica	10% max 2 mln	10% max 2 mln	5% max 2 mln	5% max 2 mln	-
Innovazione 4.0 e green	15% max 2 mln	10% max 4 mln	5% max 4 mln	5% max 4 mln	-

Certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e design (art. 23 del D.L. 73/2022 Semplificazioni)

- Al fine di favorire l'applicazione delle agevolazioni in condizioni di certezza operativa, le imprese possono richiedere una **certificazione**:
 - **che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare** ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica **ammissibili al beneficio secondo apposite linee guida del MISE**
 - **a condizione che le violazioni** relative all'utilizzo dei crediti d'imposta **non siano state già constatate con processo verbale di constatazione (NOVITÀ Legge Finanziaria 2023)**;
 - **che esplica effetti vincolanti nei confronti dell'A.F.**, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, sia rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata; **sono NULLI gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni.**

Certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e design (segue)

- Perimetro applicativo:
 - **crediti d'imposta disciplinati dall'art. 1, co. 198/209 della L. 160/2019** (anni 2020 e seguenti per i «soggetti solari»)
 - qualificazione delle attività di **innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica** ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta ex art. 1, co. 203, 203-quinquies e 203-sexies L.160/2019
 - **crediti d'imposta disciplinati dall'art. 3 del D.L. 145/2013** (anni 2015/2019 per i «soggetti solari»)

Certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e design (segue)

- Soggetti abilitati al rilascio della certificazione (bozza del DM attuativo):
 - le persone fisiche già iscritte negli elenchi istituiti presso Amministrazioni centrali dello Stato, Regioni e Province autonome, dei soggetti incaricati di valutare i progetti di ricerca e sviluppo finanziabili con risorse comunitarie, nazionali o regionali, con un'esperienza di almeno dieci progetti nel biennio antecedente la domanda;
 - le società di capitali attive nei servizi di consulenza alle imprese nell'ambito dei progetti di ricerca e sviluppo, con un'esperienza di almeno dieci progetti nel biennio antecedente la domanda;
 - i centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione, gli European Digital Innovation Hubs;
 - sono compresi, in ogni caso, le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo (art. 5. co. 7/12, D.L. 146/2021)

- Facoltà di riversamento spontaneo:
 - **del credito d'imposta ex art. 3 del D.L. 145/2013 (anni 2015/2019) utilizzato in compensazione alla data del 22.10.2021;**
 - **senza applicazione di sanzioni e interessi;**
 - **previa presentazione di apposita richiesta all'Agenzia Entrate entro il 30.11.2023 (NOVITÀ Legge Finanziaria 2023);**
- **la procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto** (in caso di riversamento rateale bisogna pagare tutte le rate)
- in esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento **è esclusa la punibilità per il reato tributario di indebita compensazione di crediti ex art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000** (causa di non punibilità)

Riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo (segue)

- Perimetro soggettivo:
 - soggetti che abbiano **realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte NON QUALIFICABILI come ricerca e sviluppo ammissibili** nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
 - soggetti che abbiano commesso **ERRORI nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili** in violazione dei principi di pertinenza e congruità o nella determinazione della media storica di riferimento;
- Sono esclusi dalla procedura i casi di:
 - **condotte fraudolente**, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
 - **mancanza della documentazione** idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo (segue)

- Modalità di riversamento del credito:
 - non è possibile avvalersi della compensazione;
 - in **unica soluzione entro il 16.12.2023** oppure in **tre rate annuali di pari importo (16.12.2023, 16.12.2024, 16.12.2025)** con interessi al tasso legale;
- Verifiche fiscali in corso alla data del 22.10.2021:
 - in presenza di atto istruttorio di constatazione dell'utilizzo indebito del credito d'imposta, accertamento tramite atto di recupero crediti o altro provvedimento impositivo **NON ANCORA DEFINITIVI**, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza sanzioni e interessi e senza rateazione;
 - sono ammessi il riversamento parziale e la rateazione in caso di notifica di PVC dopo il 22.10.2021 (risposta a Telefisco 2023).